

Vicenza, 8 gennaio 2015

INFORMATIVA N. 01-2015:**LE NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO**

A seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. "Semplificazioni", è stato disposto il "trasferimento" in capo all'esportatore abituale dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento.

In particolare gli adempimenti in capo all'esportatore e al fornitore sono così sintetizzabili:

Esportatore abituale

Invia:

- all'Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- al fornitore o alla Dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Fornitore

- Effettua la cessione o prestazione senza applicazione dell'IVA **solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale.**
- **Prima di effettuare l'operazione senza IVA, è tenuto a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'esportatore abituale;**
- riepiloga nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d'intento ricevute.

È stato di conseguenza approvato dalla Agenzia delle Entrate il nuovo modello, c.d. "MOD. DI", per la dichiarazione d'intento, utilizzabile per acquistare o importare beni e servizi senza IVA.

La stessa Agenzia ha reso disponibile, sul proprio sito Internet www.agenziaentrate.gov.it:

- **il software "Dichiarazione d'intento", utilizzabile dall'esportatore abituale per l'invio telematico del predetto modello;**

- **il servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d'intento”**, che consente al fornitore di verificare l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia del predetto modello da parte dell'esportatore abituale.

INVIO TELEMATICO DA PARTE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

La dichiarazione d'intento va presentata dall'esportatore abituale esclusivamente in via telematica:

- direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel o Fisconline;
- tramite un soggetto abilitato;

utilizzando il predetto software “Dichiarazione d'intento”.

VERIFICA DA PARTE DEL FORNITORE

Al fine di verificare l'invio delle dichiarazioni d'intento da parte dell'esportatore, occorre inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica: il software verifica automaticamente la corrispondenza tra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della Dichiarazione d'intento.

L'accesso al servizio è possibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso:

Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta dichiarazione d'intento

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione:	<input type="text"/>
Progressivo dichiarazione:	<input type="text"/>
Anno dichiarazione:	Seleziona un anno ▾
Codice fiscale dichiarante:	<input type="text"/>

Scegli destinatario

- Dogane
- Codice Fiscale

DICHIARAZIONI D'INTENTO E CASSETTO FISCALE

L'Agenzia specifica altresì che dal 2015 l'esportatore e il fornitore potranno consultare i dati delle dichiarazioni d'intento nell'area “Comunicazioni” del rispettivo Cassetto fiscale.

DECORRENZA DELLE NUOVE MODALITÀ

Come rammentato dall'Agenzia delle Entrate, "l'invio telematico delle dichiarazioni d'intento diventa obbligatorio a partire dal 1° Gennaio 2015, tuttavia per adeguarsi al nuovo sistema, c'è tempo sino all'11 febbraio".

Pertanto, fino all'11.2.2015 gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento ai propri fornitori con le previgenti modalità.

In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Gli esportatori abituali, considerata la disponibilità del software per l'invio, possono comunque già utilizzare il nuovo sistema di presentazione telematica della dichiarazione d'intento.

Per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità prima dell'11 febbraio, ma con effetti anche dopo questa data, è necessario, dal 12 febbraio, provvedere anche alla trasmissione telematica.

Dal 12.2.2015, l'esportatore abituale dovrà inviare all'Agenzia le dichiarazioni d'intento con le nuove modalità e il fornitore sarà tenuto a verificare l'avvenuta presentazione delle stesse.

SOLUZIONI PRATICHE PERIODO TRANSITORIO

In relazione alla mancanza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, consigliamo ai clienti che **ricevono** comunicazioni di intento in tale periodo transitorio i seguenti comportamenti:

A) COM. D'INTENTO RICEVUTA NEL DICEMBRE 2014 CON EFFETTO DAL 2015 (E OLTRE 11 FEBBRAIO):

1. emettere fattura senza applicazione dell'Iva ai sensi art. 8 C.1 lett. C) Dpr. n.633/72;
2. inviare entro il 16.01.2015 la Comunicazione d'Intento con vecchio modello;
3. **a partire dal 11 febbraio, prima di porre in essere nuove operazioni**, richiedere al fornitore la ricevuta di presentazione e verificare l'avvenuta presentazione.

B) COM. D'INTENTO RICEVUTA ENTRO 11 FEBBRAIO 2015 CON EFFETTO OLTRE TALE DATA

1. emettere fattura senza applicazione dell'Iva ai sensi art. 8 C.1 lett. C) Dpr. n. 633/72;
2. dal 11 febbraio, prima di porre in essere nuove operazioni, richiedere al fornitore la ricevuta di presentazione e verificare l'avvenuta presentazione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina